

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 2 DEL 19 GENNAIO 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO**

A fine anno è necessario porre attenzione all'individuazione del momento in cui può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi, ed in particolare alla data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente o committente. Al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l'IVA delle fatture datate 2023, è necessario distinguere tra fatture 2023 ricevute nel 2023 e fatture 2023 ricevute nel 2024.

- **TRASMISSIONE DATI SISTEMA TS 2° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 31.01.2024**

Entro il prossimo 31.01.2024 i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel semestre 01.07.2023 – 31.12.2023. Il c.d. "Decreto Adempimenti" sopprime l'obbligo mensile d'invio dei dati precedentemente previsto dal 2024 e mette a regime l'invio semestrale. Da quest'anno dovrà essere effettuata anche dagli infermieri pediatrici che dovranno trasmettere entro tale data tutte le spese dell'intero anno 2023.

- **COMPENSAZIONI E NOVITÀ "LEGGE DI BILANCIO 2024"**

Al fine di prevenire condotte illecite, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un'ulteriore stretta alle compensazioni effettuate tramite modello F24. Nella scheda un breve riepilogo delle regole di compensazione in essere ante modifiche ed un'analisi delle novità in vigore dal 2024, alcune delle quali entreranno in vigore dal 01.07.2024.

- **INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: INVIO DOMANDE ENTRO IL 2 APRILE**

Entro il 2 aprile 2024 (il 30 marzo cade di sabato, pertanto la scadenza è prorogata al primo giorno utile non festivo), è possibile presentare all'Inps la domanda dell'indennità di discontinuità, il sostegno economico previsto per i lavoratori del settore dello spettacolo. Con la recente Circolare n. 2 del 03.01.2024, l'Inps ha fornito le istruzioni operative sulla modalità di presentazione delle domande riferite ai periodi di competenza dell'anno 2023. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per la richiesta dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 19.01.2024 AL 02.02.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Bonus sale cinematografiche 2023: si può fare domanda

È aperta **fino al 15 aprile 2024** la piattaforma per la **presentazione delle domande del credito d'imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche per l'anno 2023<sup>1</sup>** al link: <http://doc.cultura.gov.it/>.

Il ministero ha **precisato che è possibile presentare la richiesta di credito per i lavori effettuati dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2023** per i quali non sia già stata presentata domanda.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dal D.M. 14 marzo 2023 il plafond delle risorse disponibili per la seguente linea di intervento dei seguenti crediti d'imposta:

- ◆ Realizzazione di nuove sale o ripristino di sale chiuse o dismesse o ristrutturazione di sale esistente tramite aumento del numero degli schermi – **codice settore TCS**;
- ◆ Adeguamento strutturale e rinnovo degli impianti – **codice settore TCASRI)**

è pari a **euro 25.000.000,00**.

ATTENZIONE: le imprese beneficiarie sono tenute a programmare, per tre anni dalla data di richiesta, una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 20 per cento della programmazione annuale. Si segnala che nel portale ministeriale nella pagina dedicata al cinema e audiovisivi sono disponibili Faq e [il vademecum per la compilazione delle domande](#) di tax credit.

### Concessioni balneari: il Governo chiede tempo all'UE

Con una nota del 16 gennaio, il **Governo ha replicato all'UE**, in merito alla procedura di infrazione avviata lo scorso 16 novembre, **sul tema delle concessioni balneari italiane per le quali si richiede di indire nuove gare per garantire il rispetto della concorrenza**.

Il Governo afferma che *"servono 4 mesi di confronto con le Regioni sui criteri della mappatura"* al fine di poter prendere decisioni definitive ed emanare i relativi provvedimenti legislativi. L'esecutivo chiede in sostanza una proroga per acquisire un quadro completo sulla sussistenza o meno della cosiddetta "scarsità" di risorse e per **"individuare i criteri che devono informare le procedure competitive ad evidenza pubblica"**. Tutto ciò premesso, il governo considera di poter prorogare le concessioni attuali fino al 2025 con atti motivati.

La UE ha immediatamente replicato con una nota, specificando che ora valuterà la replica dell'Italia, **pare quindi che ci sia una apertura per i 4 mesi richiesti**.

### Pagamenti F24 anche tramite PagoPA

<sup>1</sup> D.M. 2 aprile 2021 "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220"





Novità per i pagamenti dei modelli F24, con il [Decreto Legislativo Semplificazioni adempimenti tributari](#) si prevede infatti che **per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato possa:**

- ◆ **disporre** in via preventiva **l'addebito di somme dovute per scadenze future** (con criteri e le modalità applicative disciplinati con successivo provvedimento delle Entrate)
- ◆ provvedere al pagamento mediante la piattaforma **PagoPA**.

### **Comunicazione fringe benefit 2023 all'INPS dipendenti cessati**

Con il messaggio 32/2024 INPS ha riepilogato le **modalità** per effettuare la **comunicazione dei dati relativi ai fringe benefits e stock option erogati ai dipendenti cessati per pensionamento nel 2023**, da parte dei datori di lavoro, ai fini dell'emissione delle CU 2024 che rientrano poi nelle dichiarazioni precompilate .

Infatti, per tali casi è l'istituto che svolge la funzione di sostituto di imposta e come tale è tenuto al conguaglio fiscale da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo (Art 23, comma 3 DPR 600 1973).

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente **con modalità telematica entro il 21 febbraio 2024**, con l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) tramite il percorso : "*Imprese e Liberi Professionisti*" > "*Accesso ai servizi per aziende e consulenti*" > "*Accedi all'area tematica*".

### **Conguaglio saldo IMU entro il 29.02.2024**

Il MEF con un comunicato stampa ha chiarito i termini dell'eventuale conguaglio IMU 2023 dovuto in base alle novità della [legge di bilancio 2024](#).

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti erano tempestive se trasmesse al MEF, entro il 30 novembre 2023. In riferimento all'IMU, la legge di bilancio 2024 ha previsto che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l'imposta calcolata sulla base degli atti tempestivi e quella versata il contribuente dovrà effettuare l'eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### **Credito d'imposta investimenti 4.0: chiarimenti sui giustificativi**

In risposta all'interrogazione n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 presso la Commissione Finanze della Camera, che chiedeva chiarimenti sui documenti giustificativi richiesti per il credito di imposta beni strumentali 4.0 (commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178/2020), il MEF ha affermato che ai fini della maturazione e della fruizione del credito, è sufficiente che la fattura contenga:

- ◆ l'espresso riferimento alle disposizioni di legge e
- ◆ il richiamo chiaro ed univoco al documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.

Concludiamo informando che:



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).



- ◆ *il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 è pari al 4,50%;*
- ◆ *E' **stato** pubblicato **con** [Decreto 18.12.2023](#) l'elenco dei beneficiari dei contributi per ausili dei tesserati disabili di ASD e SSD.*



## DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

A **fine anno** è necessario porre attenzione all'**individuazione** del **momento** in cui **può essere detratta l'IVA delle fatture emesse negli ultimi mesi**, ed in particolare alla **data di ricezione** della fattura da parte dell'**acquirente** o **committente**. Al fine di **individuare il momento** in cui è possibile **detrarre l'IVA** delle fatture datate 2023, è necessario **distinguere** tra:

- ◆ fatture 2023 **ricevute nel 2023**;
- ◆ e fatture 2023 **ricevute nel 2024**.

Di seguito, chiariamo come operare in tale circostanza.

DETRAIBILITÀ IVA PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO									
<b>ESIGIBILITÀ DELL'IVA</b>	<p>Sia secondo la normativa disposta a livello comunitario<sup>2</sup> che nazionale<sup>3</sup>, il <b>diritto alla detrazione dell'imposta è legato al concetto di esigibilità</b>.</p> <p>Sul tema, l'agenzia delle Entrate<sup>4</sup>, ha avuto modo di chiarire che:  <i>"l'esigibilità dell'imposta, intesa come <b>diritto dell'erario a percepire il tributo</b>, viene solitamente fatta coincidere con gli eventi individuati da una specifica norma<sup>5</sup>, in tema di "effettuazione delle operazioni" che prevede che il <b>momento di effettuazione delle operazioni</b> sia <b>diverso</b> a seconda che l'<b>oggetto dell'operazione</b> sia una <b>cessione di beni</b> ovvero una <b>prestazione di servizi</b>.</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>cessione di beni immobili</b></td> <td>stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>cessione di beni mobili</b></td> <td>consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>prestazioni di servizi</b></td> <td>pagamento del corrispettivo</td> </tr> </tbody> </table> <p> Per qualsiasi tipologia di operazione, se viene <b>pagato</b> in tutto o in parte, il <b>corrispettivo</b>, ovvero se viene <b>emessa fattura</b>, si <b>realizza</b> il momento di <b>effettuazione dell'operazione</b>, limitatamente all'importo pagato o fatturato.</p>	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI		<b>cessione di beni immobili</b>	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti	<b>cessione di beni mobili</b>	consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà	<b>prestazioni di servizi</b>	pagamento del corrispettivo
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI									
<b>cessione di beni immobili</b>	stipula dell'atto, anche se con clausola di riserva della proprietà, o se si tratta di locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti								
<b>cessione di beni mobili</b>	consegna o spedizione del bene, anche se con clausola di riserva della proprietà								
<b>prestazioni di servizi</b>	pagamento del corrispettivo								
<b>DETRAZIONE IVA</b>	<p>Come regola generale il <b>diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati</b> <b>sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile</b>, ragion per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>cedente/prestatore</b> diviene <b>debitore</b> dell'<b>imposta</b> verso l'Erario, mentre</li> <li>◆ in capo al soggetto <b>cessionario/committente</b> <b>sorge il diritto a detrarre</b> l'imposta.</li> </ul>								

<sup>2</sup> art. 167 della direttiva 2006/112/Ce.

<sup>3</sup> art. 19 e ss. del D.P.R. 633/1972.

<sup>4</sup> con la [circolare n. 328 del 24.12.1997](#).

<sup>5</sup> dall'articolo 6 del Dpr 633/1972.



	<p>Tale diritto è esercitato <b>al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto</b> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo<sup>6</sup>.</p> <p>In base a tale disposizione è possibile, almeno in via ordinaria, individuare un termine iniziale ed un termine finale per l'esercizio del <b>diritto a detrazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ termine <b>iniziale</b>: il momento della <b>esigibilità</b> dell'imposta;</li> <li>◆ termine <b>finale</b>: entro il termine di <b>presentazione della dichiarazione annuale IVA</b> relativa all'anno in cui il diritto è sorto<sup>7</sup>.</li> </ul>
<p><b>REGISTRAZIONE DELLE FATTURE</b></p>	<p>Il diritto a detrarre l'IVA<sup>8</sup> è esercitabile, nell'ambito della liquidazione periodica<sup>9</sup>, solo con l'<b>annotazione</b> della relativa fattura nel <b>registro</b> acquisti.</p> <p>L'annotazione della fattura sul registro acquisti<sup>10</sup> in generale può essere eseguita <b>entro il 15 del mese successivo</b> a quello di <b>effettuazione</b>, partecipando comunque alla liquidazione IVA del periodo precedente.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Esempio</b></p> <p>Una fattura immediata datata 13.11 (momento di effettuazione dell'operazione) è ricevuta il 14.11: l'IVA è <b>detraibile</b> nella <b>liquidazione</b> di <b>novembre</b>, qualora sia <b>registrata entro il 15.12</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Esempio</b></p> <p>Per una fattura datata 21.07 e ricevuta il 03.08, l'IVA è <b>detraibile</b> già <b>a partire</b> dal mese di <b>luglio</b>, se <b>registrata entro il 15.08</b>. Naturalmente è sempre possibile effettuare la registrazione della fattura nel mese di agosto con detrazione nel mese di agosto senza avvalersi della facoltà di anticipare la detrazione oppure provvedere alla registrazione e detrazione nei mesi successivi (entro la dichiarazione IVA annuale)</p> </div>
<p><b>FATTURE DI FINE ANNO</b></p>	<p>Regola diversa invece per le <b>fatture</b> relative ad <b>operazioni</b> effettuate <b>nell'anno precedente</b>, per le quali la fattura è stata ricevuta l'anno successivo c.d. "<b>a cavallo d'anno</b>".</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento <b>da cui decorre il termine</b> per l'esercizio della <b>detrazione</b> deve essere individuato nel momento <b>in cui in capo al cessionario/committente</b> si verifica la <b>duplice condizione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sostanziale</b>, di avvenuta <b>esigibilità</b> dell'imposta;</li> <li>◆ <b>formale</b>, relativa al <b>possesso</b> di una <b>valida fattura</b> (redatta secondo norma).</li> </ul> <p>Sempre l'Agenzia delle Entrate ha poi puntualizzato che il <b>diritto alla detrazione potrà essere esercitato</b> nell'anno in cui il <b>soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile</b>, annota il medesimo in contabilità, facendo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza.</p>

<sup>6</sup> comma 1 ultimo periodo dell'articolo 19 Dpr 633/1972.

<sup>7</sup> ossia il momento di esigibilità ex art. 6.

<sup>8</sup> come disciplinato dall'art. 25, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

<sup>9</sup> art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998.

<sup>10</sup> in seguito a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 119/2018.





Si ricorda inoltre che la detrazione relativa alle fatture ricevute **nell'anno precedente** prevede la registrazione su **apposito registro sezionale** del registro degli acquisti.

#### FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2023

Se la fattura datata 2023 è stata ricevuta entro il 31.12.2023, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella liquidazione del mese di dicembre o quarto trimestre 2023, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre), ovvero
- ◆ nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024), annotando la fattura entro il 30.04.2024 in un apposito sezionale del registro acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2023.

#### FATTURE 2023 RICEVUTE NEL 2024

Se la fattura datata dicembre 2023 è acquisita dall'acquirente o committente a gennaio 2024, l'imposta può essere detratta:

- ◆ nella liquidazione del mese di gennaio o primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.02.2024 e 16.05.2024) o dei mesi o trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti, ovvero
- ◆ da ultimo nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2025 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2024.

Tale situazione si riscontra:

- ◆ non soltanto per le fatture datate 2023, emesse (inviate a Sdl) entro il 31.12.2023 e ricevute dall'1.1.2024;
- ◆ ma anche per le fatture datate 2023 ed emesse (inviate a Sdl) nei primi giorni del 2024 (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo).

Per quanto riguarda il momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup> aveva precisato che:

- ◆ se il **Sistema di Interscambio Sdl riesce a consegnare la fattura** al destinatario, **la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- ◆ **qualora il Sistema di Interscambio**, per cause tecniche non imputabili ad esso, **non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.**

<sup>11</sup> con la [FAQ n. 129 del 19.07.2019](#).



	 <p>In sostanza, la <b>data di ricezione</b> è sempre certificata <b>dall'esito di ricezione dell'SDI</b>.</p> <p>Nulla cambia nel caso in cui il fornitore si sia avvalso della <b>fattura differita</b>: in particolare, ove questi <b>emetta la fattura</b> in via <b>"anticipata" entro fine 2023</b> (con elaborazione dello SDI entro il 31.12.2023) permette al cliente di detrarre nel mese di dicembre – previa annotazione sugli acquisti.</p> <p>Se invece la <b>fattura</b> viene <b>emessa</b> ordinariamente <b>entro il 15.01.2024</b> obbliga il cliente a detrarre su gennaio 2024 – previa annotazione.</p> <p>In ogni caso, l'IVA rimane a debito per il fornitore su dicembre (<b>data dei DDT</b>).</p>
<b>CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E OPZIONE PER LA TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA CON PRESUNZIONE DI INCASSO/ PAGAMENTO</b>	<p>Con l'istituzione del <b>regime di contabilità semplificato</b> per <b>cassa</b>, per il contribuente è prevista<sup>12</sup> la possibilità di <b>optare</b> per <b>tenere i registri IVA senza</b> effettuare le <b>annotazioni</b> relative agli <b>incassi/pagamenti</b>, fermo restando l'<b>obbligo</b> della <b>separata annotazione</b> delle operazioni <b>non soggette a registrazione ai fini IVA</b>.</p>  <p>In tal caso, opera la <b>presunzione</b> in base alla quale la <b>data di registrazione</b> dei documenti <b>coincide con quella di incasso/pagamento</b>.</p> <p>Quanto esposto in precedenza relativo alle <b>modalità di registrazione/detrazione IVA</b> delle fatture di acquisto <b>influenza</b> anche la <b>determinazione del reddito</b> per tali contribuenti.</p> <p>Al riguardo l'Agenzia delle Entrate<sup>13</sup> ha chiarito che risultano <b>deducibili i costi</b> relativi alle <b>fatture ricevute e registrate entro il 31.12</b>, considerando che il <b>momento di ricezione</b> della <b>fattura elettronica</b> è <b>attestato</b> inequivocabilmente dal Sdi.</p> <p>In questo modo, per le <b>fatture datate 2023</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>ricevute nel 2023</b> ma registrate nel <b>2024</b>;</li><li>◆ <b>ricevute e registrate nel 2024</b>;</li></ul> <p>il <b>costo è deducibile nel 2024</b>.</p>

<sup>12</sup> il comma 5 dell'art. 18 del D.P.R. 600/1973.

<sup>13</sup> nel corso di Telefisco 2019.



## TRASMISSIONE DATI SISTEMA TS 2° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 31.01.2024

Entro il prossimo **31.01.2024** i **sogetti esercenti prestazioni sanitarie** dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel semestre **01.07.2023 – 31.12.2023**. Il c.d. "**Dlgs Semplificazioni**"<sup>14</sup> **sopprime l'obbligo mensile** d'invio dei dati precedentemente previsto dal 2024 e mette **a regime l'invio semestrale**.

La comunicazione entro il 31.01.2024 da quest'anno dovrà essere effettuata anche dagli **infermieri pediatrici** i quali, in quanto sono tenuti all'**adempimento** per la **prima volta**, dovranno **trasmettere** entro tale data **tutte le spese** dell'intero **anno 2023**.

TRASMISSIONE DATI SISTEMA TS 2° SEMESTRE 2023 ENTRO IL 31.01.2024	
<b>PREMESSA</b>	<p>I soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati per la predisposizione della <b>dichiarazione dei redditi precompilata</b> da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'obbligo di invio fa parte di un <b>processo che parte da quando il cittadino sostiene una spesa sanitaria e riceve</b>, a giustificazione di tale spesa, un <b>documento fiscale</b> quale ricevuta, fattura o scontrino. I <b>passaggi successivi sono i seguenti</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>l'<b>erogatore del servizio sanitario</b> è tenuto ad inviare al sistema TS le informazioni relative a tale spesa</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>il <b>sistema TS</b> raccoglie tutti i dati ricevuti dai prestatori di servizio sanitario e invia all'Agenzia delle Entrate, per ogni cittadino, le somme suddivise per tipologia di spesa.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>l'<b>Agenzia delle entrate</b> mette a disposizione del cittadino i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi recante l'importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione Irpef</p> </div>
<b>TERMINE PER L'INVIO</b>	<p>Per le <b>spese sanitarie 2023</b>, l'invio dei dati al STS dovrà essere effettuato con <b>periodicità semestrale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro il 02.10.2023</b> (il 30.09.2023 cadeva di sabato) per le spese del <b>primo semestre 2023</b>;</li> <li>◆ <b>entro il 31.01.2024</b> per le spese del <b>secondo semestre 2023</b> (le variazioni entro il giorno 07/02/2024).</li> </ul> <p>Come anticipato in premessa, con la recente modifica apportata dall'art. 12 del <a href="#">Dlgs semplificazioni adempimenti tributari</a><sup>15</sup>, al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, è stato disposto che i <b>sogetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria</b> per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, <b>a partire dal 1° gennaio 2024</b> dovranno provvedere alla <b>trasmissione dei dati con</b></p>

<sup>14</sup> Decreto Semplificazioni adempimenti tributari, art. 12. D.lgs. n.1/2024.

<sup>15</sup> [Dlgs semplificazioni adempimenti tributari](#), di attuazione della Riforma fiscale ([Legge n. 111 del 09.08.2023](#))



	<p><b>cadenza semestrale</b>, entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Viene di fatto <b>eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo</b> alla data del documento fiscale.</p>																									
<p><b>SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO</b></p>	<p>I <b>soggetti obbligati alla trasmissione</b> dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate sono:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">medici e odontoiatri</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">farmacie</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">ASL</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">aziende ospedaliere</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">policlinici universitari</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">presidi di specialistica ambulatoriale</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">strutture sanitarie autorizzate non accreditate</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">parafarmacie</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">psicologi</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">infermieri</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">ostetriche</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">tecnici sanitari di radiologia medica</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">ottici</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">veterinari</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale</td></tr> </table>	medici e odontoiatri	farmacie	ASL	aziende ospedaliere	istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	policlinici universitari	presidi di specialistica ambulatoriale	strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa	altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari	strutture sanitarie autorizzate non accreditate	parafarmacie	psicologi	infermieri	ostetriche	tecnici sanitari di radiologia medica	ottici	veterinari	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico	iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale
medici e odontoiatri																										
farmacie																										
ASL																										
aziende ospedaliere																										
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico																										
policlinici universitari																										
presidi di specialistica ambulatoriale																										
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa																										
altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari																										
strutture sanitarie autorizzate non accreditate																										
parafarmacie																										
psicologi																										
infermieri																										
ostetriche																										
tecnici sanitari di radiologia medica																										
ottici																										
veterinari																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare																										
iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale																										



iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo
iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia
iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica
iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale
iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario
iscritti all'Albo dei biologi

**L'obbligo di invio telematico** al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche è stato **esteso<sup>16</sup> ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali a esaurimento<sup>17</sup>**:

- ◆ elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di:
  - ✓ tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  - ✓ tecnico audiometrista;
  - ✓ tecnico audioprotesista;
  - ✓ tecnico ortopedico;
  - ✓ dietista;
  - ✓ tecnico di neurofisiopatologia;
  - ✓ tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  - ✓ igienista dentale;
  - ✓ fisioterapista;
  - ✓ logopedista;
  - ✓ podologo;
  - ✓ ortottista e assistente di oftalmologia;
  - ✓ terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  - ✓ tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  - ✓ terapeuta occupazionale;
  - ✓ educatore professionale;
  - ✓ tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

<sup>16</sup> Con il **D.M. 16.07.2021** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 03.08.2021.

<sup>17</sup> istituiti con il **Decreto del Ministro della Salute del 09.08.2019**. Si tratta dei soggetti che, a seguito del riordino della disciplina delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, prevista dall'art. 4 della Legge 3/2018, non avevano i requisiti previsti per iscriversi nei nuovi Albi (ad esempio possesso di una laurea abilitante), ma svolgendo già l'attività in base a un precedente titolo idoneo, in via transitoria sono stati iscritti negli elenchi speciali a esaurimento.



- ◆ elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della Legge 403/1971.

SOGGETTI	OBBLIGO DI INVIO
<b>professionisti</b> (ad esempio fisioterapisti e podologi) iscritti all'Albo	<b>decorso dal 01.01.2019<sup>18</sup></b>
<b>soggetti iscritti nei suddetti elenchi speciali</b>	spese sanitarie <b>sostenute dalle persone fisiche a partire dal 01.01.2021<sup>19</sup></b>

I soggetti che esercitano l'attività – anche non prevalente – identificata dal codice Ateco 47.78.20, **corrispondente al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia**, sono tenuti ad inviare al STS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche "privati"<sup>20</sup>. A tal fine il STS acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i soggetti che risultano avere il predetto codice attività in Anagrafe Tributaria.



Per gli **infermieri pediatrici** con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale n. 70/1997, iscritti nell'omonimo Albo nato dal riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie<sup>21</sup> l'obbligo decorre **dal 01.01.2023** ma la comunicazione di **tutte le spese 2023** dovrà essere effettuata **entro il 31.01.2024**.



Si segnala, inoltre, che con riguardo alle **spese veterinarie** si pone la **questione<sup>22</sup>** circa il **possibile invio** dei dati **entro il 16 marzo** (2024 con riferimento alle spese del secondo semestre 2023). Ciò, peraltro, **in linea** con quanto riportato sul **sito del Sistema Tessera Sanitaria** nel "[Calendario termini per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023](#)"<sup>23</sup>. Ad oggi, considerata la **mancanza di ulteriori chiarimenti ufficiali** sul punto, si **consiglia** in ogni caso l'**invio delle spese entro il 31 gennaio anche per i veterinari**. Per i **Veterinari** la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

#### MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Per effettuare l'invio dei dati è necessario che il soggetto sia in possesso delle **credenziali di accesso al [Sistema TS](#)**.

Scarica il [Manuale sulle modalità di accesso Operatore del portale Sistema TS](#).

Il soggetto obbligato può provvedere:

- ◆ direttamente all'invio;

<sup>18</sup> ai sensi del D.M. 22.11.2019.

<sup>19</sup> sino a esaurimento ex D.M. 16.07.2021.

<sup>20</sup> Stabilito dal MEF [D.M. 28.11.2022](#) pubblicato sulla G.U. 287 del 09.12.2022.

<sup>21</sup> art. 4 della Legge 3/2018.

<sup>22</sup> nata in seguito a quanto riportato dall'art. 16-bis del D.L. 124/2019, che ha stabilito la proroga generalizzata al 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento con riguardo alle scadenze previste al 28 febbraio (sempre dell'anno successivo a quello oggetto della comunicazione) per la trasmissione dei dati relativi agli oneri e spese sanitarie. Nello specifico, era stato l'art. 7, comma 3-bis del D.L. 244/2016 a spostare al 28 febbraio dell'anno successivo il termine per la comunicazione a carico dei veterinari.

<sup>23</sup> si veda quanto riportato sull'apposito sito nella sezione "Normativa" delle "Spese sanitarie" [Sistema Tessera Sanitaria - Normativa \(finanze.it\)](#).



- ♦ ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria/soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve possedere la specifica abilitazione ottenuta attraverso la funzione "Gestione deleghe" presente nell'area riservata del sito Internet del STS.

I **dati da inviare riguardano** le ricevute fiscali/scontrini/fatture relativi a spese sanitarie:

- ♦ **sostenute dalle persone fisiche e loro familiari** a carico (inclusi relativi rimborsi erogati);
- ♦ **escluse quelle sostenute da soggetti passivi Iva**, essendo l'adempimento finalizzato alla predisposizione del 730 precompilato.

I dati da trasmettere **sono sostanzialmente**:

- ♦ quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);
- ♦ quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I **dati** vengono così **inseriti**:

Inserimento spese sanitarie

Dati erogatore

Erogatore:  
Nome - Cognome:

Documento di spesa

Partita IVA erogatore

Data emissione

Dispositivo

Numero documento

Pagamento Anticipato

Data pagamento (formato GG/MM/AAAA)

Codice fiscale assistito

Pagamento Tracciato

Tipo documento\*

Opposizione\*

\*ATTENZIONE: La compilazione del campo Tipo documento (ed eventualmente del campo Opposizione) è relativa ai soli documenti con data pagamento superiore o uguale al 01/01/2021

Una volta inseriti i dati della spesa queste sono le **specifiche richieste**:



	<div data-bbox="523 212 1364 616"> <p>Dettaglio di spesa</p> <p>Tipo spesa <input type="text" value="Selezionare una voce"/></p> <p>Importo <input type="text" value="Selezionare una voce"/></p> <p>Aliquota IVA <input checked="" type="radio"/></p> <p>Aliquota IVA <input type="text" value="Selezionare una voce"/></p> <p>Natura IVA <input type="text" value="Selezionare una voce"/></p> <p>AA - Altre spese IC - Chirurgia estetica SR - Visita o intervento di specialista SR - Visita in intramoenia</p> <p>Aggiungi</p> <p>Indietro Avanti</p> </div> <div data-bbox="502 660 1412 996"> <p>Legenda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IC</td> <td>Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>Altre spese</td> </tr> <tr> <td>SR</td> <td>Visita in intramoenia</td> </tr> <tr> <td>SR</td> <td>Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri al netto del comfort. Certificazione</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tipologia	Descrizione	IC	Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero	AA	Altre spese	SR	Visita in intramoenia	SR	Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri al netto del comfort. Certificazione
Tipologia	Descrizione										
IC	Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero										
AA	Altre spese										
SR	Visita in intramoenia										
SR	Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri al netto del comfort. Certificazione										
<p><b>DETERMINA DEL PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA</b></p>	<p>Per la <b>scadenza</b> della <b>trasmissione</b> dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla <b>data di pagamento</b> dell'importo di cui al documento fiscale, seguendo così la <b>logica di cassa</b>.</p> <p>Di conseguenza avremo che, per una fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>emessa</b> il <b>29.06.2023</b>, e</li> <li>◆ <b>pagata</b> nel mese di <b>luglio 2023</b>,</li> </ul> <p>i <b>dati</b> relativi dovranno essere <b>inviati entro il 31.01.2024</b> (termine di invio dei dati del secondo semestre).</p>										
<p><b>SANZIONI</b></p>	<p>In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al STS si applica la <b>sanzione</b> di <b>euro 100</b> per <b>ogni comunicazione</b>, con un <b>massimo di euro 50.000</b>.</p> <p>In caso di <b>errata comunicazione</b> dei dati la <b>sanzione non si applica</b> se la <b>trasmissione dei dati corretti</b> è effettuata entro i <b>5 giorni successivi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla <b>scadenza</b>;</li> <li>◆ alla <b>segnalazione</b> dell'<b>Agenzia delle Entrate</b>.</li> </ul> <p>Infine, se la <b>comunicazione</b> è correttamente <b>trasmessa entro 60 giorni</b> dalla <b>scadenza</b> prevista, la <b>sanzione è ridotta a 1/3</b>, con un <b>massimo di euro 20.000</b>.</p>										
<p><b>OPPOSIZIONE UTILIZZO DATI SISTEMA TS</b></p>	<p>Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati, ricordiamo che è sempre possibile, da parte del contribuente, comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell' <b>Agenzia delle Entrate</b>.</p> <p>Per le spese sostenute nel 2023 è possibile <b>opporsi</b> al loro utilizzo secondo le <b>due seguenti modalità</b>:</p>										



	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>dal 9 febbraio 2024 all'8 marzo 2024</b>, accedendo all'area autenticata del <a href="#">sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria</a>, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;</li><li>◆ <b>dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024</b>, comunicando <b>direttamente all'Agenzia delle Entrate</b> tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza, utilizzando <a href="#">l'apposito modello anche in versione editabile</a>. In questo caso la comunicazione può essere effettuata<ul style="list-style-type: none"><li>✓ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata <a href="mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it">opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it</a></li><li>✓ telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)</li></ul></li></ul> <p>In tutti i casi in cui si utilizza il modello <b>è necessario allegare anche la copia del documento di identità</b>.</p> <p>Se si utilizza la <b>e-mail</b> o il <b>telefono</b>, è possibile comunicare l'opposizione all'utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.</p> <p>Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.</p> <p>È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.</p>
<b>DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS</b>	<p>È utile segnalare<sup>24</sup> che i <b>soggetti</b> tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (<b>STS</b>), <b>non devono</b> emettere <b>fattura elettronica</b> con riferimento alle <b>fatture i cui dati sono da inviare al STS</b>.</p> <p>A seguito delle ripetute proroghe susseguitesisi nel corso degli anni, tale esenzione dall'obbligo di emissione della fattura elettronica è risultata applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.</p> <p>Il recente decreto Milleproroghe<sup>25</sup> ha esteso il <b>divieto di emissione della fattura elettronica al 2024</b>, con riferimento a <b>tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche</b><sup>26</sup>.</p>

<sup>24</sup> in base all'art. 10-bis del D.L. 119/2018.

<sup>25</sup> il D.L. 215/2023, c.d. "Milleproroghe" intervenendo sul citato art. 10-bis.

<sup>26</sup> con l'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 135/2018.



## COMPENSAZIONI E NOVITA' "LEGGE DI BILANCIO 2024"

Al fine di **prevenire condotte illecite** la "Legge di Bilancio 2024"<sup>27</sup> ha introdotto un'**ulteriore stretta** alle **compensazioni effettuate tramite modello F24**. Di seguito un breve riepilogo delle regole di compensazione in essere ante modifiche introdotte dalla "Legge di Bilancio 2024" ed un'analisi delle **novità in vigore dal 2024**, alcune delle quali **entreranno in vigore dal 01.07.2024**.

COMPENSAZIONI E NOVITÀ "LEGGE DI BILANCIO 2024"					
<b>SITUAZIONE ATTUALE</b>	<p>Da tempo è stata attuata una <b>stretta</b> alle <b>compensazioni fiscali</b>; infatti, sono stati introdotti<sup>28</sup> alcuni controlli in merito alle <b>modalità</b> e alle <b>procedure</b> da seguire per la <b>presentazione dei modelli F24</b> che <b>contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione</b>.</p> <p>In particolare:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1)</b></td> <td>è stato esteso ai <b>crediti utilizzati in compensazione</b>, relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento)<sup>29</sup>, <b>tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui</b>, relativi alle <b>imposte sui redditi e all'IRAP</b> (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di <b>preventiva presentazione della dichiarazione</b> o dell'istanza da cui emerge il credito.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>2)</b></td> <td>è stata ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere <b>effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate</b>. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 <b>anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta</b> e per le <b>compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA</b></td> </tr> </table> <p> Si precisa che – come avveniva in precedenza – il <b>credito</b> potrà essere <b>compensato a partire dal decimo giorno successivo</b> a quello di corretta <b>presentazione</b> all'Agenzia delle Entrate della <b>dichiarazione</b> o dell'<b>istanza</b> da cui emerge il credito stesso.</p>	<b>1)</b>	è stato esteso ai <b>crediti utilizzati in compensazione</b> , relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento) <sup>29</sup> , <b>tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui</b> , relativi alle <b>imposte sui redditi e all'IRAP</b> (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di <b>preventiva presentazione della dichiarazione</b> o dell'istanza da cui emerge il credito.	<b>2)</b>	è stata ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere <b>effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate</b> . Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 <b>anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta</b> e per le <b>compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA</b>
<b>1)</b>	è stato esteso ai <b>crediti utilizzati in compensazione</b> , relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento) <sup>29</sup> , <b>tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui</b> , relativi alle <b>imposte sui redditi e all'IRAP</b> (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di <b>preventiva presentazione della dichiarazione</b> o dell'istanza da cui emerge il credito.				
<b>2)</b>	è stata ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere <b>effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate</b> . Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 <b>anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta</b> e per le <b>compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA</b>				
<b>NOVITA' IN VIGORE DAL 01.07.2024</b>	<p>La "<b>Legge di Bilancio 2024</b>"<sup>30</sup> <b>amplia</b> ulteriormente le fattispecie che richiedono l'utilizzo <b>obbligatorio dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate</b><sup>31</sup>.</p> <p> In particolare, viene stabilito l'<b>obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate</b> (Entratel/Fisconline), anche nel caso in cui vengano utilizzati in</p>				

<sup>27</sup> art. 1, commi 94-98 della Legge 213/2023.

<sup>28</sup> l'art. 3, commi da 1 a 3 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019.

<sup>29</sup> anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti.

<sup>30</sup> comma 94 dell'art. 1.

<sup>31</sup> modifiche apportate all'art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006.



compensazione orizzontale tramite delega di pagamento<sup>32</sup>, i **crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL**.

Si evidenzia che il modello F24 **può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**:

- ◆ **direttamente dal contribuente** o dal sostituto d'imposta, **utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online"**;
- ◆ avvalendosi di un **intermediario abilitato**<sup>33</sup>.



L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate **non sussiste** qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una **mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito** medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.

Inoltre,<sup>34</sup> **per i contribuenti che**:

- ◆ **abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori
  - ◆ oppure **accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000**,
  - ◆ per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione,
- è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione c.d. "orizzontale"**<sup>35</sup>.

La previsione di cui sopra cessa di applicarsi **a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate**<sup>36</sup>.

A tal fine valgono le **attività di controllo preventive previste** dalla norma<sup>37</sup> di seguito richiamati

- ◆ l'Agenzia delle entrate può **sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento** di cui agli artt. 17 e ss. del D.lgs. 241/1997, contenenti **compensazioni che presentano profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito;
- ◆ se all'esito del controllo il credito risulta **correttamente utilizzato**, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e **i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione**; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni **si considerano non effettuati**.



In questo ultimo caso la **struttura di gestione dei versamenti unificati** non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e **non effettua** le relative **regolazioni contabili**.

**Qualora in esito all'attività di controllo** i crediti indicati nelle deleghe di

<sup>32</sup> art. 17 del D.lgs. 241/1997.

<sup>33</sup> di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998.

<sup>34</sup> in deroga all'art. 8, comma 1 della Legge 212/2000.

<sup>35</sup> di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

<sup>36</sup> art. 37, nuovo comma 49-quinquies del D.L. 223/2006

<sup>37</sup> dai commi 49-ter e 49-quater D.L. 223/2006.



	<p>pagamento presentate si rivelino in <b>tutto</b> o in <b>parte non utilizzabili in compensazione</b>, l'Agenzia delle entrate <b>comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la stessa</b><sup>38</sup>.</p> <p>Qualora a <b>seguito</b> della <b>comunicazione</b> il contribuente, <b>entro i 30 giorni successivi</b> al ricevimento della stessa, rilevi eventuali <b>elementi non considerati</b> o <b>valutati erroneamente</b>, può <b>fornire</b> i <b>chiarimenti</b> necessari all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Infine, in tema di <b>riduzione dei costi di riscossione fiscale</b>, viene stabilito che i versamenti vanno effettuati "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni"<sup>39 40</sup>.</p> <p> In ogni caso, a <b>prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata</b>, deve essere presentato <b>esclusivamente</b> attraverso i <b>servizi telematici</b> dell'Agenzia delle Entrate il modello F24 "a <b>saldo zero</b>", cioè quello in cui l'importo complessivo dei crediti compensati è pari all'importo complessivo dei debiti pagati e, dunque, il saldo finale, dato dalla differenza di tali importi, è zero<sup>41</sup>.</p> <p>Tuttavia, la presentazione del modello F24 (con saldo positivo) tramite internet banking è ancora ammessa in caso di <b>utilizzo di crediti d'imposta (diversi dai precedenti)</b> fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. <b>Quest'ultima ipotesi</b>, per lo più residuale, <b>dal 01.07.2024 non sarà più prevista in quanto tutte le compensazioni</b> (anche se diverse da quelle a zero), <b>dovranno passare dai canali telematici dell'Agenzia delle entrate</b>.</p>
<b>ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI COMPENSAZIONI</b>	<p>Al fine di effettuare <b>controlli preventivi automatizzati</b> sui crediti utilizzati in compensazione, già <b>in fase di elaborazione dei modelli F24</b>, allo scopo di <b>contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti</b>, la Legge di bilancio 2024<sup>42</sup> prevede che la <b>compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS</b> può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ dai <b>datori di lavoro non agricoli</b> a partire dal <b>quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza</b> del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui</li></ul>

<sup>38</sup> con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'art. 15, comma 2-ter del D.Lgs 471/1997.

<sup>39</sup> Modificato quindi l'art. 11, comma 2 D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014 (in G.U. n. 143 del 23.06.2014).

<sup>40</sup> Si ricorda che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono già tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006 e risoluzione n. 110/E/2019.

<sup>41</sup> art. 11, comma 2, lettera a) del D.L. 66/2014.

<sup>42</sup> il comma 97.



il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

- ◆ dai **datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola** a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- ◆ dai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani** ed esercenti **attività commerciali** e dai **liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS<sup>43</sup>**, a decorrere **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.**

Resta **impregiudicata** la **verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.**



Sono **escluse** dalle compensazioni le **aziende committenti** per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati **nei confronti dell'INAIL** può essere effettuata **a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.**

Infine, la **facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa:**

- ◆ **non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA**, ma anche
- ◆ per i **contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.**



Si rinvia a **successivi provvedimenti**, adottati **d'intesa dai direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL**, la **definizione della decorrenza dell'efficacia**, anche progressiva, delle disposizioni in esame, così come delle **relative modalità di attuazione.**

<sup>43</sup> di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.



# INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

INVIO DOMANDE ENTRO IL 2 APRILE

## INTRODUZIONE

**Entro il 2 aprile 2024** (il 30 marzo cade di sabato, pertanto la scadenza è prorogata al primo giorno utile non festivo), è possibile presentare all'Inps la **domanda dell'indennità di discontinuità**<sup>44</sup>, il sostegno economico previsto **per i lavoratori del settore dello spettacolo**.

In particolare, al fine di **sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo**, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, **è riconosciuta**, a decorrere **dal 1° gennaio 2024**, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, **in favore dei lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli con **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, e dei **lavoratori subordinati a tempo determinato**.

Con la recente [Circolare n. 2 del 03.01.2024](#), l'Inps ha fornito le istruzioni operative sulla modalità di presentazione delle domande riferite ai **periodi di competenza dell'anno 2023**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio **i requisiti e le modalità** per la richiesta dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è l'indennità di discontinuità e chi sono i soggetti beneficiari?**
2. **Quali sono i requisiti che i soggetti beneficiari devono possedere?**
3. **Qual è la durata dell'indennità di discontinuità?**
4. **Qual è la misura dell'indennità di discontinuità?**
5. **Quali sono le modalità di presentazione delle domande?**
6. **Quali sono i casi di incompatibilità e incumulabilità dell'indennità?**

<sup>44</sup> Definita dal [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#)



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHE COSA È L'INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ E CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

**R.1.** Al fine di **sostenere economicamente** la categoria di **lavoratori del settore dello spettacolo**, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro in tale settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, il [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#) ha previsto un'indennità di discontinuità a favore dei suddetti soggetti.

In particolare, l'indennità di discontinuità **è riconosciuta** ai seguenti **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**:

- ◆ **lavoratori autonomi**, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i **lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**;
- ◆ **lavoratori subordinati a tempo determinato** che prestano **attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli,
- ◆ **lavoratori subordinati a tempo determinato** che prestano **attività al di fuori delle ipotesi precedenti**<sup>45</sup>, ovvero:
  - ✓ **operatori di cabine di sale cinematografiche**;
  - ✓ **impiegati amministrativi e tecnici dipendenti** dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  - ✓ maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  - ✓ **impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti**;
  - ✓ **lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film**;
- ◆ lavoratori assunti con **contratto di lavoro intermittente** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità<sup>46</sup>.

### D.2. QUALI SONO I REQUISITI CHE I SOGGETTI BENEFICIARI DEVONO POSSEDERE?

**R.2.** I **soggetti** di cui sopra, **alla data di presentazione della domanda**, devono **possedere congiuntamente** i seguenti **requisiti**:

REQUISITI
<p><b>a) Essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;</b></p> <p>Il richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, deve essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o, in alternativa, cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, quindi in possesso di valido documento di soggiorno. Fatta salva la</p>

<sup>45</sup> individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante "Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo"

<sup>46</sup> di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.



verifica effettuata dall'Inps in ordine al requisito in argomento, l'assicurato richiedente la prestazione, in sede di presentazione della domanda, deve effettuare apposita dichiarazione di sussistenza di tale requisito.

**b) Essere residente in Italia da almeno un anno;**

**c) Essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;**

Si precisa che il reddito di riferimento è il **reddito complessivo ai fini IRPEF** e non il solo reddito connesso all'attività da lavoro per cui è prevista l'iscrizione al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo.

**d) avere maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;**

Ai fini del calcolo delle giornate accreditate (requisito contributivo) non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) nel medesimo anno.



Si considerano altresì **utili i contributi figurativi accreditati** per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell'astensione della lavoratrice e del lavoratore.

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i contributi previdenziali accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato; fanno eccezione, in quanto considerati utili, i contributi versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 81/2015.

**e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;**

Il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la prevalenza di cui alla citata lettera e) è tutto il reddito da lavoro connesso allo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

**f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 81/2015;**

Si evidenzia che il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l'indennità non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell'anno di osservazione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è fatta salva la sola titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza indennità di disponibilità.

Inoltre, si precisa che l'accesso alla misura **non è preclusa** in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; ciò in quanto detta indennità non ha come l'indennità NASpl, la finalità di indennizzare i periodi di disoccupazione che seguono la cessazione



involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

**g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;**

Ai fini dell'accesso all'indennità di discontinuità l'assicurato, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza, nonché dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale)

### D.3. QUAL È LA DURATA DELL'INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ?

#### R.3. L'indennità di discontinuità è riconosciuta:

- ◆ per un numero di **giornate pari a 1/3** di quelle **accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo** nell'anno civile precedente la presentazione della domanda,
- ◆ **destrate le giornate coperte** da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo,
- ◆ per **un massimo di 312 giornate** all'anno,

e viene **erogata in un'unica soluzione**, previa domanda presentata dal lavoratore.

Ai fini della determinazione della **durata dell'indennità**, intesa in termini di numero di giorni indennizzabili, **non sono considerate utili** le giornate indennizzate a titolo di:

- ◆ indennità di **maternità**,
- ◆ di **malattia**,
- ◆ di **infortunio**,
- ◆ nonché a titolo di **indennità di disoccupazione involontaria** (NASpl, NASpl erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola);

Inoltre, **non sono utili ai fini della durata**, le giornate indennizzate a titolo di:

- ◆ **prestazioni integrative** dell'indennità NASpl,
- ◆ **indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro**,

nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali<sup>47</sup>.

**Non sono utili** le giornate **indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità** di cui alla legge n. 222/1984.

Riguardo alla modalità di **calcolo della durata dell'indennità** di discontinuità, a titolo esemplificativo, si riportano le seguenti modalità operative:

#### Esempio

Si assume come **valore di riferimento la capienza di 312 giornate annue** complessive.

<sup>47</sup> di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.



- ◆ si prendono in considerazione le **giornate di contribuzione accreditate** al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello di presentazione della domanda (anno di osservazione), ipotizziamo:
  - ✓ **100 giorni** di contributi al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che rappresentano **la base teorica per determinare la durata della misura**;
- ◆ si individuano le **giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate** ad altro titolo, ipotizziamo:
  - ✓ 25 giorni di contributi accreditati in altra gestione diversa dal Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
  - ✓ e 25 giorni di indennità NASpl;
- ◆ si individuano **eventuali indennità di disoccupazione** (esempio NASpl, ALAS) presenti nell'anno di riferimento, si ipotizzano:
  - ✓ 25 giorni di indennità NASpl, di cui al precedente punto, generate da 50 giorni di contribuzione;
- ◆ si **sottraggono dal valore 312** (capienza di giornate nell'anno) **i 100 giorni di contributi accreditati** al Fondo pensione lavoratori dipendenti, **i 25 giorni** di contributi accreditati in altra gestione diversa dal Fondo pensione lavoratori dipendenti, **i 25 giorni** di indennità NASpl e i contributi (50 gg) che hanno generato l'indennità NASpl, ove presenti nell'anno di osservazione, quindi:

$$(312 - 100 - 25 - 25 - 50) = 112 \text{ gg}$$

**capienza massima di giornate indennizzabili** a titolo di discontinuità nell'anno di riferimento

- ◆ si calcola **la durata nella misura di 1/3** partendo dai 100 contributi accreditati al FPLS:

$$(100 / 3) = 33 \text{ gg}$$

**all'interessato verranno erogate 33 giornate di indennità di discontinuità**

Quanto allo scomputo dei contributi che hanno generato la NASpl si precisa che detto scomputo viene effettuato sulla contribuzione NASpl presente in data antecedente alla cessazione che ha generato la prestazione NASpl medesima e che si colloca all'interno dell'anno di competenza dell'indennità di discontinuità.

#### D.4. QUAL È LA MISURA DELL'INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ?

**R.4. La misura giornaliera** dell'indennità **è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione** derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

Pertanto, ai fini della determinazione della **retribuzione media giornaliera** si prende a riferimento:



- ◆ la **retribuzione imponibile dell'anno di riferimento** (anno civile precedente alla presentazione della domanda)
- ◆ e **si divide la stessa per il numero delle giornate** coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'indennità è corrisposta in **unica soluzione** nella misura del **60%** del valore della **retribuzione media giornaliera** precedentemente calcolato.



Viene quindi **prima calcolata la retribuzione media giornaliera** come sopra specificato e, **successivamente**, determinato **l'importo giornaliero dell'indennità** nella misura del 60% della predetta retribuzione media.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennità di discontinuità, l'INPS, **entro 30 giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande del 30 settembre** di ogni anno, stabilisce la quota dell'indennità da erogare, **riparametrata in misura proporzionale** in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del **limite di spesa**<sup>48</sup>:

- ◆ 90,6 milioni di euro per l'anno 2023,
- ◆ 39,6 milioni di euro per l'anno 2024,
- ◆ 40,7 milioni di euro per l'anno 2025,
- ◆ 41,6 milioni di euro per l'anno 2026,
- ◆ 42,4 milioni di euro per l'anno 2027,
- ◆ 43,2 milioni di euro per l'anno 2028,
- ◆ 44,1 milioni di euro per l'anno 2029,
- ◆ 45 milioni di euro per l'anno 2030,
- ◆ 45,9 milioni di euro per l'anno 2031,
- ◆ 46,8 milioni di euro per l'anno 2032
- ◆ e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.



**L'importo giornaliero** dell'indennità **non può** in ogni caso **superare** l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS (per l'anno 2023 si veda Circolare Inps n. 43 del 21 aprile 2023).

L'indennità di discontinuità **concorre alla formazione del reddito** ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi<sup>49</sup>, e ha **la medesima natura reddituale** degli emolumenti ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere, pertanto:

- ◆ se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- ◆ se corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973; detta ritenuta non viene effettuata qualora il beneficiario dichiara nella domanda di adottare il regime forfettario.

<sup>48</sup> di cui al comma 1 del medesimo articolo 9 del [decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#)

<sup>49</sup> ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986.



In entrambi i casi l'Inps rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

#### D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.5.** Per fruire dell'indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, **presentare domanda all'INPS**, esclusivamente **in via telematica**, entro il **30 marzo di ogni anno**, con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente.



La **domanda** riferita al periodo di competenza dell'anno 2023 dovrà essere **inviata entro il 2 aprile 2024**<sup>50</sup>, tramite il servizio "Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche" dal sito web dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente link <https://servizi2.inps.it/servizi/HUBPNPIInternet/prestazione/39>, oppure dalla home page del sito seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

L'accesso è possibile utilizzando le credenziali:

- ◆ **SPID** di livello 2 o superiore;
- ◆ Carta di identità elettronica 3.0 (**CIE**);
- ◆ Carta nazionale dei servizi (**CNS**).

Una volta autenticati sarà necessario selezionare "**Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo**".



Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda **attraverso gli Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

#### [TUTORIAL INVIO DOMANDA](#)

*Guida all'uso del servizio «indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo»*

In alternativa al Portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il **servizio di Contact Center** multicanale, telefonando:

- ◆ **al numero verde 803 164 da rete fissa** (gratuitamente),
- ◆ oppure **al numero 06 164164 da rete mobile** (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle domande, l'INPS procede alla valutazione delle stesse.

Ai fini dell'accesso all'indennità di discontinuità, i lavoratori dello spettacolo **non devono essere**

<sup>50</sup> il 30 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza al 2 aprile, primo giorno utile non festivo, in quanto il 1° aprile è festivo.



**titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato** nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, si evidenzia che agli stessi lavoratori non è preclusa la possibilità di accedere alla prestazione NASpl a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, purché la domanda di indennità NASpl sia presentata nel termine legislativamente previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

#### D.6. QUALI SONO I CASI DI INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ DELL'INDENNITÀ?

**R.6.** L'indennità di discontinuità **non è cumulabile**, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di:

- ◆ maternità,
- ◆ malattia,
- ◆ infortunio,
- ◆ con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpl, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola),
- ◆ nonché con l'indennità NASpl erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell'indennità NASpl.

Inoltre, **non è cumulabile:**

- ◆ con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro,
- ◆ i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015,
- ◆ con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

Il richiedente l'indennità di discontinuità, qualora fosse **titolare dell'assegno ordinario di invalidità** nell'anno di riferimento (anno precedente a quello di presentazione della domanda), **può optare**, in sede di presentazione della domanda, a favore dell'indennità di discontinuità in luogo del predetto assegno, ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni.



L'indennità di discontinuità **è compatibile** con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso **il solo gettone di presenza**; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l'accesso all'indennità in argomento.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Provvedimento 8230 del 15 gennaio 2024](#)

Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l'anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2024 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

#### [Provvedimento 8253 del 15 gennaio 2024](#)

Approvata la Certificazione Unica "CU 2024", relativa all'anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 8** del 12.01.2024 alla **n. 10** del 17.01.2024, consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate al seguente link:

- ✓ [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2024](#)



## LO SCADENZARIO DAL 19.01.2024 AL 02.02.2024

Giovedì 25 gennaio 2024

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di dicembre 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel quarto trimestre 2023** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Mercoledì 31 gennaio 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì 31 gennaio 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Mercoledì 31 gennaio 2024

**I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono**



effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del quarto trimestre 2023**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

**È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, devono versare, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone





---

fisiche, **la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, maggiorata dell'interesse **dello 0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio.

Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2023 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il versamento è effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i**





**quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento dell'unica rata (o della rata trimestrale o semestrale) del canone RAI.**

È possibile, infatti, pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

- ◆ **in un'unica soluzione annuale**, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
- ◆ in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
- ◆ in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ◆ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ◆ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

---

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "dichiarazione



dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2023, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2023 utilizzando il [software Docte 2.0](#) oppure presentando la "[dichiarazione variazioni della coltura](#)".

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I cittadini che **non detengono un apparecchio televisivo** e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la [dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo](#), per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per ottenere l'esonero dal pagamento del canone TV occorre **riconfermare ogni anno** di non possedere la televisione **ripresentando la dichiarazione sostitutiva** completa del "quadro A".

[La dichiarazione sostitutiva di non detenzione](#), per avere effetto per l'**intero anno**, deve essere **presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

- ♦ tramite l'[applicazione web](#) disponibile nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle



entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software

- ◆ tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- ◆ trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certificata, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec [cp22.canonetv@postacertificata.rai.it](mailto:cp22.canonetv@postacertificata.rai.it)
- ◆ tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2023** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2023)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

